



- CITTA' DI NICHELINO -
- Provincia di Torino -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 19 DEL 25/11/2019

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa – triennio 2019/2021 e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2019.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nichelino, composto da:

Dr.ssa Bosco Ornella	Presidente
Dr. Vicarioli Carlo	Componente
Rag. Porta Andrea	Componente

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 29.10.2019, con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.5.2018, per l'anno 2019.

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

Visto l'art. 8, comma 6, del CCNL 01/04/1999, il quale, confermando precedenti disposizioni contrattuali, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

Richiamato l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; tale disposizione è espressamente richiamata dall'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018.

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2014.

Esaminata la citata deliberazione n. 176 del 29.10.2019, con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse decentrate e rilevato, sulla scorta della documentazione trasmessa che le risorse utilizzate, per qualità e quantità, risultano conformi alla vigente regolamentazione normativa e contrattuale.

Preso atto che

1. Risorse aggiuntive ex art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21.5.2018, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4; la disposizione prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare le risorse economiche del fondo, sino ad un importo dell'1,2% su base annua del monte salari 1997; l'utilizzo di tali risorse è stata disposta con deliberazione della giunta comunale n. 176 in data 4/12/2018, per euro 62.675,00.

2. Risorse aggiuntive ex art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21.5.2018, nel rispetto di quanto indicato nel successivo commi 5, lett. b); tale norma contrattuale prevede la possibilità per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, l'incremento delle risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio; con la medesima deliberazione 176/2019, la giunta comunale ha destinato la somma di euro 117.600,00.

3. la destinazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2, unitamente ad una parte di risorse stabili non utilizzate per il finanziamento di altri istituti, è destinato, in parte all'erogazione di premi legati alla performance organizzativa e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21.5.2018, all'erogazione di premi legati alla performance individuale. L'erogazione dei premi è subordinata sia alla valutazione che il Nucleo di Valutazione effettuerà sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG/Piano performance sia alla valutazione che il dirigente effettuerà sul concorso al raggiungimento degli obiettivi e sul comportamento individuale del lavoratore, secondo la metodologia in

vigore presso l'ente. Il livello di conseguimento degli obiettivi è pertanto certificato dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22.1.2004;

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini del pareggio;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione 2019;

Certifica

Sulla base della documentazione trasmessa, che il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 è stato costituito nel rispetto della regolamentazione normativa e contrattuale.

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri dell'Ipotesi di Accordo integrativo relativo ai criteri per l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 (art. 68 CCNL 21 maggio 2018),

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs.165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Nichelino, lì 25 Novembre 2019.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Bosco Dott.ssa Ornella

Vicarioli Dott. Carlo

Porta Rag. Andrea

